



COMUNE DI GRASSOBBIO PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VARIANTE GENERALE AL PGT

ai sensi della Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i

Committente: **COMUNE DI GRASSOBBIO**
Via Vespucci, 6
24050 Bergamo
Tel 035 3843431 Fax 035 3843444
mail: edilizia.urbanistica@grassobbio.eu
pec: suap.grassobbio@pec.regione.lombardia.it

Progettista: **ING. ALESSANDRO BERTOLETTI**
Via Ceresigno, 19 Vobarno (BS)
Tel 3493753614 e-mail: bertolettialessandro@libero.it
pec: alessandro.bertoletti@ingpec.eu

Elaborato: **PIANO DEI SERVIZI**

**PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL
SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.)**

Titolo: **Regolamento Attuativo**

<i>ELABORATO:</i> A 02	<i>DATA:</i> Luglio 2018	<i>SCALA:</i>	<i>FASE:</i> ADOZIONE
----------------------------------	------------------------------------	---------------	---------------------------------

<i>SINDACO</i> Ermenegildo Epis	<i>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</i> Arch. Francesca Serra	<i>DELIBERA DI APPROVAZIONE</i> D.C.C. del
------------------------------------	---	--

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento e finalita'	5
Art. 2 – Normativa di riferimento	6
Art. 3 - Ufficio per il sottosuolo	7
Art. 4 – Cartografia georeferenziata e gestione dati	7
Art. 5 – Programmazione degli interventi	8
Art. 6 – Autorizzazioni	9
Art. 7 – Realizzazione degli interventi	12
Art. 8 – Sicurezza e vigilanza delle aree di cantiere	13
Art. 9 – Ultimazione dei lavori, ripristini e proroghe	13
Art. 10. Interventi d'ufficio da parte dell'amministrazione	14
Art. 11 -Spostamenti	14
Art. 12 – Utilizzo delle infrastrutture comunali	14
Art. 13 – Disposizioni per gli ambiti di nuova urbanizzazione, per gli ambiti oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di altri interventi straordinari sulle sedi stradali	15
Art. 14 – Disposizioni per la posa di impianti sotterranei in sede stradale e in aree di uso pubblico comunali da parte di soggetti diversi dalle aziende erogatrici di servizi	15
Art. 15 - Oneri economici	16
Art. 16 – Garanzie e cauzioni	16
Art. 17 – Sanzioni	17
ALLEGATO A - Documentazione	18
ALLEGATO B - Disciplinare tecnico	20
ALLEGATO C - Istanza tipo	24

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

1. Il Comune deve redigere ed approvare il PUGSS nel rispetto dei disposti normativi della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i, articoli 35 e 38 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"*, del Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6 *"Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)"*, della D.d.g. 10 aprile 2014 - n. 3095 e s.m.i Modifiche all'allegato 2 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i articolo 9, comma 8, della L.R. 12 aprile 2012, n. 7 e s.m. e i. articoli 40, 41 e 42 e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 articolo 3 *"Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici"*.
2. Le scelte e gli orientamenti progettuali del PUGSS devono rispettare i criteri generali indicati all'art. 4 del Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i, ovvero:
 - ispirarsi all'uso razionale della risorsa sottosuolo, da perseguire attraverso previsioni tese a favorire sia la condivisione e il riuso di infrastrutture esistenti sia la diffusione di nuove infrastrutture;
 - assicurare la coerenza delle scelte adottate con la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, l'ambiente e del patrimonio storico-artistico nonché l'efficienza e la qualità nell'erogazione dei servizi interessati;
 - definire le linee di infrastrutturazione del sottosuolo prevedendo la realizzazione di manufatti che riducano i costi sociali, facilitino l'accesso alle reti per gli interventi di manutenzione e consentano di effettuare controlli automatici della funzionalità delle reti.
3. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture sotterranee che ospitano il complesso dei servizi tecnologici a rete al fine di consentire la maggiore razionalizzazione possibile dell'impiego del suolo e del sottosuolo.
4. Le disposizioni del presente Regolamento riguardano pertanto:
 - le procedure e le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi nel sottosuolo inerenti:
 - a) le reti di approvvigionamento e smaltimento acque;
 - b) le reti elettriche;
 - c) le reti di distribuzione del gas;
 - d) le reti di teleriscaldamento;
 - e) le reti di distribuzione per le telecomunicazioni.
 - il rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale delle autorizzazioni per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali;
 - l'utilizzazione degli impianti del Comune da parte degli operatori.
5. Il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'art. 38 comma 1 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i, strumento attuativo del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, in seguito denominato PUGSS.
6. La Legge Regionale 8 luglio 2014, n.19 e s.m.i prevede che i Comuni approvino il PUGSS ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della L.R. 12/2005 e s.m.i e che l'aggiornamento del PUGSS non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano dei servizi ed è approvato con deliberazione del consiglio comunale.
7. La Dgr 24 aprile 2015, n. 10/3461 e s.m.i prevede che entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti titolari e gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo trasmettono ai competenti uffici l'intera banca dati relativa alla propria rete,

aggiornata a seguito degli interventi di manutenzione, sostituzione o sviluppo di reti e infrastrutture di propria competenza realizzati al più tardi nell'anno precedente a quello interessato dall'aggiornamento.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento a:

- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. -Nuovo Codice della Strada;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- D.P.C.M. 3 marzo 1999 e s.m.i – Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici;
- L. n. 241 del 7 agosto 1990 – Il Comune deve provvedere, di concerto con gli enti interessati, a convocare una riunione con le aziende per la pianificazione degli interventi. Nel corso di tale riunione vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal Comune, dagli enti interessati e dalle Aziende. Il Comune, sulla base delle suddette risultanze, decide la convocazione di apposita conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
- D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996 e s.m.i – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
- D.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e s.m.i – Tassa per l'occupazione degli spazi pubblici (TOSAP), relativo regolamento comunale e legislazione collegata.
- D.M. 24 novembre 1984 e s.m.i – norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas con densità non superiore a 0,8.
- D.M. 12 dicembre 1985 e s.m.i – Norme tecniche relative alle tubazioni.
- D.P.R. n. 318 del 19 settembre 1997 e s.m.i – Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni e normativa collegata, tra cui l'art. 4 della L. n. 249 del 31 luglio 1997.
- Norme tecniche UNI-CEI inerenti.
- D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i – Testo Unico Sicurezza Lavoro.
- L.R. n. 1 del 15 gennaio 2001 e s.m.i – Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico.
- L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i – Disciplina dei servizi locali di interesse generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di utilizzo del sottosuolo, e successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento Regionale n.6/2010 e s.m.i “Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi del sottosuolo PUGSS e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lettera a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)”, che ha sostituito il Regolamento regionale n. 3 del 28 febbraio 2005 – Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale.
- D.d.g. 10 aprile 2014 - n. 3095 e s.m.i Modifiche all'allegato 2 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6
- L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i – Legge per il Governo del Territorio e successive modifiche e integrazioni.
- D.D.G. 19 luglio 2011 n. 6630 e s.m.i – Indirizzi ai Comuni e alle Province lombarde per l'uso e la manomissione del sottosuolo;
- L.R. 18 aprile 2012 n. 7 e s.m.i – Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione;
- L.R. 8 luglio 2014 n. 19 e s.m.i disposizione per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale;

D.g.r 24 aprile 2015 n. 10/3461 e s.m.i – Modalità di aggiornamento dei dati relativi a reti e infrastrutture sotterranee;

- Il PUGSS integra nell'ambito dell'infrastrutturazione del sottosuolo, il Piano dei Servizi (art. 9, comma 8 della L.R. 12/05 e s.m.i). Al comma 8 dell'art. 9 "Piano dei Servizi" è specificato che "il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS), di cui all'art. 38 della L.R. n. 26 del 12/12/03".

ART. 3 - UFFICIO PER IL SOTTOSUOLO

1. Il Comune costituisce, conformemente a quanto stabilito dall'art. 19 del D.P.C.M. 3 marzo 1999 e s.m.i e dall'art. 7 del Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici, anche attraverso forme di gestione associata, l'Ufficio per il Sottosuolo, cui demandare le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo, le procedure di autorizzazione e di controllo degli interventi, il rapporto con le aziende erogatrici e gli altri enti e l'interlocazione con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.
2. Spetta all'Ufficio del sottosuolo:
 - a) redigere il PUGSS;
 - b) la ricognizione delle infrastrutture esistenti e la verifica della loro utilizzabilità;
 - c) la ricognizione delle reti di sottoservizi esistenti;
 - d) l'attività di cronoprogrammazione degli interventi, attraverso un processo partecipato e condiviso con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo;
 - e) il monitoraggio della corretta applicazione del PUGSS;
 - f) il costante monitoraggio sulla realizzazione degli interventi nel sottosuolo vigilando sulla loro corretta realizzazione;
 - g) il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione degli interventi nel sottosuolo, anche convocando le necessarie conferenze di servizi;
 - h) il coordinamento degli interventi da attuare in forma congiunta;
 - i) la gestione del sistema informativo territoriale integrato del sottosuolo e tutti i moduli informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati;
 - j) il collegamento con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.
3. L'Ufficio del Sottosuolo, esercita un costante controllo su tutte le attività di manomissione del suolo, registrando le necessità di intervento dei privati e degli Enti, sorvegliando la corretta esecuzione delle operazioni di manomissione e ripristino da parte delle imprese a cui sono stati affidati gli interventi e tenendo memoria, attraverso il citato Sistema Informativo, sia degli interventi eseguiti, sia della reale consistenza delle reti nel sottosuolo. Presso l'Ufficio del Sottosuolo sarà tenuto apposito registro delle richieste e delle autorizzazioni rilasciate.
4. Sino alla costituzione dell'Ufficio per il Sottosuolo, le relative funzioni sono svolte dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficio Lavori pubblici.

ART. 4 – CARTOGRAFIA GEOREFERENCEZIATA E GESTIONE DATI

1. Il comune richiede ai soggetti titolari e gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi, i quali sono tenuti a fornire, entro 90 (novanta) giorni i dati relativi agli impianti esistenti conformemente a quanto indicato nell'allegato 2, della D.d.g. 10 aprile 2014 - n. 3095 e s.m.i che definisce i requisiti minimi informativi rispetto a quanto

disposto dalla DGR 21.11.2007 n.8/5900 e s.m.i. “*Specifiche tecniche per il rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche*”. Tale documentazione in particolare dovrà riportare il tracciato delle reti di sottoservizi e le relative caratteristiche tecnico-costruttive.

2. I soggetti titolari e gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi sono altresì tenuti all’aggiornamento dei dati e delle informazioni, anche a seguito di interventi di manutenzione o sostituzione degli impianti, almeno con cadenza annuale.
3. La mappatura aggiornata delle infrastrutture e delle reti dei servizi è finalizzata alla conoscenza degli impianti di pubblici servizi esistenti nel sottosuolo per migliorare il coordinamento dei soggetti che a diverso titolo vi operano.
4. Al fine di favorire l'integrazione delle informazioni geografiche relative al sottosuolo, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 12/2005 e s.m.i., il comune provvede a realizzare una base cartografica di riferimento conformandosi alle specifiche tecniche di cui alla d.g.r. 20 febbraio 2008, n. 8/6650 e s.m.i.
5. La mappatura delle infrastrutture e delle reti costituisce parte integrante del SIT ai sensi dell’art. 3 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
6. L’inadempimento senza giustificato motivo da parte dei soggetti titolari o gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi costituisce condizione ostativa al rilascio delle autorizzazioni per la posa di nuove tratte di reti, fatte salve quelle relative ad interventi necessari per garantire la continuità del servizio.
7. In caso di nuovi interventi, gli operatori dovranno trasmettere al Comune, in formato digitale, la rappresentazione di quanto realizzato ai fini dell’inserimento nella cartografia georeferenziata, secondo le specifiche tecniche indicate negli allegati A e B.

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune svolge le funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel proprio territorio, con esclusione degli interventi manutentivi urgenti e degli allacciamenti alle reti.
2. L’Ufficio del Sottosuolo, nell’esercizio della propria funzione di coordinamento e programmazione in materia di realizzazione di opere nel sottosuolo, promuove l’elaborazione del Piano Triennale degli interventi, che consenta il coordinamento dell’installazione dei diversi servizi, l’ottimizzazione delle risorse, il contenimento dei costi e dei disagi per la popolazione e per l’ambiente.
3. L’Ufficio del Sottosuolo provvede ad aggiornare gli interventi previsti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, nonché le nuove opere pubbliche e gli interventi dei privati che necessitino di estensioni della rete.
4. L’Ufficio del Sottosuolo provvede ad inviare agli Operatori una richiesta di indicazione degli interventi previsti nel sottosuolo comunale per il triennio successivo. Gli Operatori devono presentare all’Ufficio competente la pianificazione della propria attività entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Decorso il termine di 60 (sessanta) giorni, il Comune provvede a convocare un tavolo operativo, ovvero qualora ne ricorrano i presupposti una conferenza di servizi di cui alla L. 241/1990 e s.m.i., con le aziende e gli eventuali altri enti pubblici interessati per la pianificazione degli interventi nel sottosuolo quantomeno per l’anno successivo. Nel corso di questa riunione vengono condivisi i programmi forniti dagli operatori ai sensi del comma precedente al fine di pervenire ad un programma annuale degli interventi il più possibile condiviso.
6. Nel corso del tavolo operativo o della conferenza dei servizi:
 - sono definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il Comune, gli enti e le aziende;
 - sono approvati d’intesa i singoli interventi presentati dalle aziende e la relativa programmazione;
 - viene scelta la soluzione da adottare per l’ubicazione dei singoli servizi in base a criteri di scelta tecnico-economici e/o di particolari vincoli urbanistici;

- vengono evidenziati vincoli di carattere urbanistico, idrogeologico, ambientale e storico -archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere;
 - vengono scelte in via prioritaria soluzioni e tracciati che coinvolgono più operatori e che soddisfano e razionalizzano più esigenze;
 - viene valutata la disponibilità e l'utilizzabilità di eventuali altre infrastrutture presenti nel luogo dell'intervento.
7. In conformità alle risultanze del tavolo operativo, oppure in occasione della seduta finale della conferenza di servizi, viene approvato il programma annuale degli interventi sul territorio comunale al quale gli operatori dovranno attenersi nella presentazione delle proprie istanze;
 8. Tutti gli interventi che comportano scavi in prossimità delle aree di rischio archeologico e quelle di potenziale rischio (evidenziate nella tavola 7 - Piano dei Servizi Elaborato allegato al PUGSS) dovranno essere inviati all'ufficio della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia per le valutazioni di competenza.

ART. 6 – AUTORIZZAZIONI

1. La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal Comune o dalla Provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo unitario contemplante anche le opere nel sottosuolo, è soggetta ad autorizzazione, concessa in conformità alle previsioni del PUGSS, del PTCP e del PGT, e deve riportare:
 - a) le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;
 - b) le modalità di ripristino;
 - c) le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di danni.
2. Per gli interventi rientranti nel campo di applicazione di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i (Codice delle comunicazioni elettroniche), si applicano le procedure dettate agli artt. 88 e 89 del medesimo D.Lgs. 259/2003 e s.m.i, nonché i disposti di cui al presente articolo per quanto compatibile. Per gli interventi inerenti la posa di fibra ottica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e s.m.i, come convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.
3. Chiunque intende occupare o manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di opere edilizie e opere ad esse attinenti, nonché per la posa, rimozione e/o riparazione di conduttore di acqua, fognature, gas, telefoniche, elettriche, multimediali (cablaggio), o qualsivoglia altro servizio presente nel sottosuolo, secondo la L.R. n. 26/2003 e s.m.i, deve chiedere la relativa autorizzazione comunale, producendo istanza in bollo (cfr. Allegato C) corredata dai documenti indicati agli allegati A e B e indirizzata all'Ufficio per il Sottosuolo di cui al precedente art. 3. Gli elaborati in formato digitale dovranno essere inoltrati secondo le modalità che verranno indicate dall'Ufficio per il sottosuolo.
4. L'Ufficio:
 - istruisce la pratica;
 - verifica la conformità della richiesta rispetto al PUGSS e alla programmazione di cui al precedente art. 5 per le tipologie di interventi oggetto della programmazione medesima;
 - valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 30 (quindici) giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la rettifica e/o l'integrazione della documentazione prodotta. Detta richiesta sospende il termine di conclusione del procedimento che ricomincia a decorrere dall'avvenuta integrazione documentale.

6. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della istanza, il Comune accoglie la domanda avvisando il richiedente o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/90 e s.m.i.
7. Le istanze presentate, ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i ai sensi dell'art. 87 comma 9, dagli operatori di telecomunicazione si intendono accolte qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte della Amministrazione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Per i lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri il predetto termine di rilascio è ridotto a 10 giorni ai sensi dell'articolo 88 comma 7 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i..
8. Gli operatori di telecomunicazioni in alternativa all'istanza potranno presentare all'Amministrazione la denuncia di inizio attività.
9. Per gli elettrodotti di distribuzione dell'energia elettrica non facenti parte della rete di trasporto nazionale, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è rilasciata dalla Provincia.
10. Non è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione, così come stabilito al punto 8, per la costruzione di impianti di bassa tensione (fino a 1.000 V) che si diramano entro un raggio di 800 metri da un impianto di media tensione, sempre che non vi sia opposizione da parte di privati o delle Pubbliche Amministrazioni interessate.
11. L'operatore, ottenuto il provvedimento autorizzativo, dovrà iniziare i lavori, entro i 3 (tre) mesi successivi alla data del rilascio, salvo limiti temporali diversi fissati dall'autorizzazione in funzione della peculiarità dei luoghi dell'intervento, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intenderà decaduta.
12. Ai sensi dell'art. 28 del d.Lgs 42/2004 i progetti comportanti scavi dovranno essere inviati all'ufficio della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia per le valutazioni di competenza.
13. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico comprese le opere di urbanizzazione dovranno sottostare alla normativa vigente di cui al d.Lgs 50/2016 art. 25, al DPR n. 5/2010 n. 207 e alla circolare 10/2012 della Direzione delle Antichità, Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Procedimento per interventi limitati e/o d'urgenza

1. Per le opere di piccola entità, senza scavo o con scavi contenuti entro i 50 metri non comportanti riduzione della carreggiata, intendendosi per opere sia gli scavi / spazi di cantiere, sia gli spazi provvisori di cantiere e percorsi di sicurezza (esempio: apertura chiusini, scavi per ricerca o per posa di giunti, scavi di raccordo tra le reti longitudinali ed i fabbricati, interventi di manutenzione, nuovi allacci d'utenza, etc.), l'operatore presenterà apposita domanda al Comune allegando solo l'elaborato grafico rappresentante l'area d'intervento. In tal caso le istanze presentate dagli operatori si intendono accolte ai sensi dell'art. 20 L. 241/1990 s.m.i., qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte dell'Amministrazione comunale entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il silenzio assenso non può trovare applicazione nelle ipotesi escluse ai sensi del citato articolo 20, L. 241/1990 e s.m.i.
2. Qualora l'intervento debba essere eseguito con urgenza per il ripristino del servizio a seguito di un guasto, l'eventuale scavo o l'occupazione dell'area sarà eseguito immediatamente dopo la comunicazione via fax o telegramma da inviare all'Amministrazione comunale e agli organi di vigilanza stradale, al numero indicato dall'Amministrazione stessa e si intenderà automaticamente autorizzato.
3. L'operatore è tenuto a ripristinare l'originale stato dei luoghi ed a realizzare i riempimenti ed i ripristini degli scavi nel rispetto del disciplinare tecnico riportato nell'allegato B.
4. L'operatore, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di interventi comportanti posa di nuove

infrastrutture o di reti, dovrà presentare al Comune la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti, anche in formato digitale, secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A e B.

5. Sarà facoltà dell'Amministrazione comunale verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti e, sempre che non siano state già previste o previamente concordate, l'emissione di eventuali ulteriori prescrizioni per il ripristino definitivo dei luoghi.

Procedimento per interventi a basso impatto ambientale

1. L'Amministrazione favorirà, ove possibile, il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse e l'impiego da parte degli operatori dei servizi a rete di tecniche di posa a basso impatto ambientale, al fine di ridurre i tempi di intervento e le dimensioni dell'area occupata dal cantiere e di minimizzare i ripristini e il deterioramento della pavimentazione, conformemente alla previsione dell'art. 5, comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 e s.m.i.
2. L'Amministrazione autorizzerà, secondo la normativa vigente, l'impiego di tecniche a basso impatto ambientale che richiedano una profondità di posa ridotta.
3. La posa di nuove infrastrutture su strada e relative pertinenze (banchina, marciapiedi, ecc.) sarà pertanto consentita, oltre che con tecniche tradizionali (scavo a cielo aperto), con tecniche a basso impatto ambientale.
4. In tal caso il termine per il rilascio del provvedimento può essere ridotto a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda stessa, fatto salvo quanto previsto per gli interventi d'urgenza.
5. Prima di ogni intervento di posa, oltre ad una preventiva ricerca presso Enti e Aziende di informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento, è opportuno condurre un'adeguata ricognizione del sottosuolo, attraverso sistemi di indagine geognostica a cura e spese del soggetto proponente.

Modifiche ai progetti presentati

1. Qualora non si tratti di impianti elettrici inamovibili e non sia necessario acquisire una nuova autorizzazione ex L.R. n. 52/1982 e s.m.i, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere prima dell'inizio dei lavori, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di tutela della sicurezza stradale, varianti al tracciato proposto dall'operatore. già oggetto di concessione/autorizzazione. In tal caso l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione concorderanno una localizzazione alternativa per l'impianto.
2. Eventuali varianti in corso d'opera, a seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione del lavoro, verranno concordate tra l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione.
3. Per quanto disposto al precedente punto 2 l'operatore invierà all'Amministrazione richiesta di variante con allegati i nuovi disegni con le modifiche da apportare, che dovranno essere realizzate a cura e spese dello stesso.
4. Qualora l'operatore intenda modificare in corso d'opera e in maniera sostanziale l'assetto o l'allocazione degli impianti dovrà reiterare la procedura autorizzativa, identificando anche le possibili interferenze con particolare riguardo alle altre reti esistenti. Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche saranno a carico del solo operatore

ART. 7 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'operatore, ottenuto il necessario provvedimento di autorizzazione/concessione, potrà iniziare i propri lavori entro il semestre successivo in caso di rilascio dall'Amministrazione provinciale, ovvero entro il trimestre successivo in caso di rilascio dall'Amministrazione comunale, salvo limiti temporali diversi fissati dal provvedimento in funzione della peculiarità dei luoghi dell'intervento o della programmazione annuale. Il termine è mutuabile anche in caso di presentazione da parte degli operatori di telecomunicazione dell'autorizzazione o di silenzio-assenso ai sensi degli indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo Ddg 19 luglio 2011 n. 6630 e s.m.i.
2. L'operatore deve osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, realizzare e/o completare le opere di ripristino ed eseguirle in modo completo e soddisfacente secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Regione Lombardia (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790 e s.m.i).
3. Nell'esecuzione dei lavori l'operatore dovrà attenersi all'osservanza del disciplinare tecnico impartite dall'Amministrazione riportato nell'Allegato B.
4. Entro il periodo di validità del provvedimento rilasciato, l'operatore avrà la facoltà di chiedere per un massimo di due volte, motivandone le cause, il differimento dei termini di inizio lavori, trascorsi i quali l'atto cesserà la propria efficacia.
5. Qualora vengano meno i presupposti per il rinnovo del provvedimento autorizzativo a causa di esigenze di pubblica utilità connesse a interventi sulla sede stradale, l'Amministrazione può non concedere il differimento dei termini per cause di incompatibilità.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione entro il periodo di validità del provvedimento rilasciato e in pendenza di proroga riceva da altri operatori richieste di intervento nella stessa area, potrà autorizzare questi ultimi previo coordinamento tra i diversi richiedenti.
7. L'eventuale richiesta di ordinanza per la limitazione della circolazione stradale con l'adozione di segnaletica di cantiere sarà comunicata dall'operatore all'Amministrazione mediante idonea comunicazione scritta con adeguato preavviso non inferiore ai 7 giorni lavorativi per consentire la predisposizione del provvedimento, fatto salvo quanto previsto per gli interventi d'urgenza.
8. L'Amministrazione - ove ritenga che particolari condizioni lo consiglino - si riserva la facoltà di prescrivere all'operatore la necessità di richiedere specifica ordinanza, anche in corso d'opera, per la gestione e la sicurezza del traffico veicolare.
9. L'Amministrazione potrà posticipare gli interventi non aventi carattere d'urgenza per esigenze legate all'affluenza quali feste/eventi ricorrenze che richiamino pubblico.
10. Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui si manifestino esigenze di sicurezza e salute delle persone, l'Amministrazione ha facoltà di fare interrompere gli stessi senza oneri di alcun tipo nei confronti dell'operatore attivandosi per la più rapida soluzione delle problematiche sopravvenute. In tali casi l'operatore dovrà, a proprie cura e spese e secondo le istruzioni ricevute, mettere preventivamente in sicurezza il cantiere.
11. In tal caso sarà prevista da parte dell'Amministrazione una proroga rispetto ai tempi di esecuzione.
12. L'Amministrazione ha sempre diritto di accedere ai siti al fine di verificare che i lavori svolti dall'operatore siano effettuati in conformità alle disposizioni dell'autorizzazione e nel rispetto della normativa vigente.
13. L'operatore è tenuto a realizzare i lavori relativi alle interferenze in totale conformità alla documentazione presentata e nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'elaborato progettuale allegato alla domanda di

concessione/autorizzazione/nulla osta dovrà tener conto delle interferenze conosciute.

14. E' fatto divieto assoluto per i privati, non previsti dalle norme di settore, di utilizzare suolo pubblico ovvero già utilizzati di sanare le opere se non autorizzate o diversamente autorizzate.

ART. 8 – SICUREZZA E VIGILANZA DELLE AREE DI CANTIERE

1. L'operatore deve attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa in vigore ed in particolare delle norme contenute negli articoli 15 (Atti vietati), 20 (Occupazione della sede stradale), 21 (Opere, depositi e cantieri stradali) del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i (Codice della Strada) e negli articoli dal 29 al 43 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
2. L'operatore è tenuto a sua cura e spese, anche mediante la vigilanza sulla propria impresa appaltatrice, a garantire la corretta segnalazione delle aree di cantiere e degli eventuali itinerari alternativi per la deviazione del traffico, relativamente agli interventi oggetto di concessione/autorizzazione, in tutte le fasi di esecuzione dei lavori.
3. È diritto dell'Amministrazione procedere a eventuali controlli durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 9 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI, RIPRISTINI E PROROGHE

Obblighi dell'Amministrazione

1. È facoltà dell'Amministrazione verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti e, qualora ritenuto opportuno, provvedere a dettare eventuali ulteriori prescrizioni per il ripristino definitivo dei luoghi.
2. Entro 365 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori di ripristino provvisorio, con relativa segnaletica orizzontale, a condizione che sia comunque garantito un termine di 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori definitiva, è opportuno che le opere di ripristino dell'area interessata dai lavori siano sottoposte a sopralluogo e verifica da parte della Amministrazione al fine di accertare il rispetto del disciplinare tecnico impartito. Nel caso in cui sia previsto soltanto il ripristino definitivo, le operazioni di verifica saranno effettuate entro 365 giorni dalla comunicazione di fine lavori.
3. In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, l'Amministrazione procederà allo svincolo delle garanzie prestate per l'intervento.

Obblighi per gli operatori

1. Dopo l'esecuzione dei lavori l'operatore dovrà formalizzare tempestivamente all'Amministrazione la comunicazione di avvenuto ripristino provvisorio della pavimentazione stradale.
2. Il sopralluogo così come stabilito al precedente punto 2 sarà svolto con l'obbligo per i privati di partecipare.
3. L'operatore è tenuto a ripristinare l'originale stato dei luoghi e a realizzare i riempimenti ed i ripristini degli scavi nel rispetto del disciplinare tecnico impartito dall'Amministrazione che dovrà garantire il rispetto degli standard prestazionali e dei criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1790 e s.m.i).
4. A esclusione degli interventi per guasto e per interventi senza scavo, l'operatore, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'intervento, dovrà presentare all'Amministrazione competente la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti anche in formato cartaceo e/o digitale in conformità con l'art. 9 del R.R. 6/2010 e s.m.i..
5. Qualora i lavori oggetto di provvedimento amministrativo non vengano conclusi entro il termine indicato, l'operatore prima della scadenza potrà presentare motivata richiesta scritta di proroga; il nuovo termine indicato

dall'Amministrazione dovrà ritenersi non altrimenti procrastinabile.

10. INTERVENTI D'UFFICIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'operatore deve realizzare e/o completare le opere di ripristino, osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, ed eseguirle in modo completo e soddisfacente.
2. In caso di inottemperanza e permanendo tale stato anche alla scadenza del termine perentorio successivamente indicato dall'Amministrazione con comunicazione scritta, fermo restando la possibilità di prorogare detto termine su motivata richiesta dell'Operatore, l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare direttamente, o tramite ditta incaricata, le opere di ripristino addebitandone il costo, debitamente documentato, all'operatore.
3. L'Amministrazione, previa idonea comunicazione scritta, informerà l'operatore della data di inizio dei lavori eseguibili d'ufficio e al termine degli stessi, comunicherà, con la stessa modalità, le spese sostenute e gli eventuali ulteriori oneri conseguenti alla tardiva esecuzione delle opere.
4. Entro trenta 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'operatore dovrà versare le somme richieste; in difetto, l'Amministrazione provvederà a tutelare i propri interessi nelle sedi competenti. In ogni caso l'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia di cui all'art. 16 del presente regolamento.
5. E' opportuna l'adozione della procedura sopra descritta ogni qualvolta si dovessero verificare inadempienze da parte dell'operatore rispetto a quanto previsto dalle singole autorizzazioni.
6. A fronte di grave o reiterate inadempienze da parte dell'operatore, nelle modalità come sopra descritte, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione/ autorizzazione oggetto dell'inadempienza

ART. 11 -SPOSTAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i., il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti..
2. L'Amministrazione comunale, per comprovate esigenze legate alla viabilità, potrà chiedere all'operatore dei servizi a rete lo spostamento degli impianti tecnologici di proprietà di questi ultimi, ricadenti all'interno della proprietà stradale.
3. Il rilascio dei titoli amministrativi relativi alle nuove occupazioni, determinate dallo spostamento degli impianti dell'operatore, avverrà a cura dell'Amministrazione locale che ne ha determinato lo spostamento, mantenendo sollevato l'operatore da ulteriori oneri o obblighi oltre i costi per l'esecuzione degli spostamenti di cui sopra.

ART. 12 – UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI

1. Il Comune concede in uso le infrastrutture sotterranee ai soggetti titolari di autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi delle vigenti normative e in generale a tutti coloro che ne hanno diritto.
2. L'uso delle infrastrutture sotterranee comunali nonché il disciplinare tecnico a cui deve attenersi l'Operatore sono riportate in apposite convenzioni.

3. In caso di modifiche delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, l'Ufficio del Sottosuolo deve darne notizia agli Operatori con PEC, con un preavviso di 60 giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e di 120 giorni nel caso contrario. La comunicazione deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.
- 4- Le modifiche alle infrastrutture comunali devono essere predisposte solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa.
- 5- Le spese sostenute dagli Operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche restano integralmente a loro carico.

ART. 13 – DISPOSIZIONI PER GLI AMBITI DI NUOVA URBANIZZAZIONE, PER GLI AMBITI OGGETTI DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E/O DI ALTRI INTERVENTI STRAORDINARI SULLE SEDI STRADALI

1. Nell'ambito di interventi di nuova urbanizzazione o di interventi di ristrutturazione urbanistica o comunque di interventi subordinati a pianificazione attuativa che prevedano interventi sulla maglia viaria, dovranno essere previste, tra le opere di urbanizzazione primaria da realizzare a cura e spese dei soggetti attuatori, infrastrutture polifunzionali appositamente predisposte per il passaggio di servizi a rete. Solo per motivate ragioni di oggettiva impossibilità o inopportunità, in luogo di infrastrutture polifunzionali potranno essere predisposte delle semplici polifore. In ogni caso, la progettazione delle opere dovrà essere preventivamente concordata tra l'Amministrazione comunale, gli operatori dei servizi a rete e il soggetto attuatore dell'intervento.

ART. 14 – DISPOSIZIONI PER LA POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI IN SEDE STRADALE E IN AREE DI USO PUBBLICO COMUNALI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI

1. In via generale è vietata la posa di impianti privati che non rivestano carattere di pubblica utilità nel sottosuolo pubblico, salvo accertata impossibilità tecnica, attestata da progettista, di realizzare altre soluzioni ricadenti all'interno delle proprietà private.
2. I soggetti diversi dalle aziende erogatrici dei servizi, per la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico comunali e relative pertinenze, devono presentare domanda al Comune per ottenere la relativa autorizzazione / concessione. La domanda deve contenere elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita I.V.A., recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni di:
 - richiedente;
 - progettisti;
 - direzione dei lavori;
 - impresa assuntrice dei lavori;
 - coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
3. Per ogni altro profilo si applicano le disposizioni dettate dal presente regolamento per gli operatori dei servizi a rete.

ART. 15 -ONERI ECONOMICI

Fatto salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. e dalla L. 133/2008 e s.m.i. per le categorie di interventi ivi disciplinati, gli oneri economici previsti per gli interventi e per l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale sono:

- a) gestione tecnico amministrativa della pratica;
- b) tassa / canone di occupazione del suolo;
- c) canone per l'uso dell'infrastruttura.

Gestione tecnico amministrativa della pratica

1. Sono a carico dell'operatore, a parziale copertura degli oneri sostenuti dal Comune:
 - le spese di istruttoria, di procedure tecnico amministrative e di concessione;
 - le attività specialistiche che i tecnici dell'Ufficio svolgono per il coordinamento e i sopralluoghi che si rendono necessari durante lo svolgimento dei lavori per verifiche della qualità dell'esecuzione degli stessi, per disservizi nel cantiere o per l'ultimazione dei lavori.
2. Gli oneri per tali attività sono fissati dall'Ufficio ed approvati dalla Giunta Comunale e possono essere aggiornati annualmente.
3. In assenza di nuove deliberazioni, gli oneri economici vigenti vengono rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Tassa / canone di occupazione del suolo

1. Per gli interventi che comportano occupazione del suolo e/o del sottosuolo gli operatori sono tenuti a corrispondere, secondo il vigente apposito regolamento comunale la tassa per:
 - a) occupazione permanente del suolo-sottosuolo pubblico.
 - b) occupazione temporanea di strade, spazi ed aree pubbliche.

Canone per l'uso delle infrastrutture comunali

1. La convenzione dovrà indicare il canone dovuto dagli operatori per l'uso dell'infrastruttura comunale.
2. Il canone di utilizzo delle infrastrutture comunali, in ottemperanza ai criteri di equità ed economicità, sarà determinato tenendo conto dei costi eventualmente sopportati dall'Amministrazione per la realizzazione dell'infrastruttura, per la relativa gestione e manutenzione, nonché tenendo conto dei costi risparmiati dal concessionario che può fruire di una infrastruttura già predisposta.
3. Gli operatori dei servizi a rete che utilizzano infrastrutture comunali sono comunque tenuti a versare, oltre al canone di utilizzo la tassa di occupazione permanente del suolo-sottosuolo pubblico.
4. Le previsioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi disciplinati dall'art. 2 del D.L. 112/2008 e s.m.i., come convertito con L. 133/2008 e s.m.i..

ART. 16 – GARANZIE E CAUZIONI

1. L'operatore, ai sensi dell'art. 27 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio della concessione/autorizzazione, presterà idonea cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa), a garanzia della corretta esecuzione delle opere, dei riempimenti e ripristini eventualmente non effettuati a perfetta regola d'arte e/o non rispondenti alle prescrizioni impartite, nonché degli eventuali danni arrecati nel corso dei lavori.
2. L'importo sarà fissato dall'Ufficio in base alle dimensioni dello scavo ed alle condizioni dei luoghi manomessi

- (pavimentazione esistente); tale importo sarà determinato sulla base del costo reale del relativo ripristino per ogni mq di pavimentazione, con riferimento al listino della C.C.I.A.A. di Bergamo vigente al rilascio della Concessione.
3. Il deposito cauzionale, a favore del Comune, dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale.
 4. In caso di interventi ricorrenti effettuati nell'anno solare in ambito comunale dall'operatore, quest'ultimo avrà la facoltà di attivare una garanzia unica, riferita a tutti gli interventi, rinnovabile e rivedibile annualmente.
 5. All'operatore è data la possibilità di provvedere a un versamento cumulativo semestrale o annuale, calcolati sulla base della programmazione dei lavori, anche se, sulle singole autorizzazioni / concessioni, sarà sempre indicato l'importo del deposito cauzionale, a garanzia del corretto ripristino, inerente al lavoro specifico; in tal caso potrà essere presentata apposita cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, a prima richiesta, rilasciata a favore del Comune, da parte di primario istituto (per l'importo stabilito dall'Ufficio sulla base dell'entità delle manomissioni effettuate nell'anno precedente) che dovrà essere annuale e quindi riferirsi ai lavori svolti nello stesso anno.
 6. La garanzia fideiussoria deve essere ripristinata nel suo ammontare in caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune. La fideiussione o cauzione resterà vincolata fino alla stesura e sottoscrizione del verbale di ritiro area.

ART. 17 – SANZIONI

1. L'Ufficio del Sottosuolo provvede a far conoscere e osservare le disposizioni del Regolamento.
2. Chiunque violi le disposizioni contenute nella autorizzazione/concessione, sarà soggetto alla sanzione di cui al Titolo II del Nuovo Codice della Strada. La violazione delle suddette disposizioni comporta l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell'autore delle stesse.

ALLEGATI

ALLEGATO A

La domanda di autorizzazione per l'occupazione e la manomissione di suolo e sottosuolo pubblico deve essere indirizzata al Ufficio competente e corredata da duplice copia di tutti gli elaborati tecnici concernenti l'intervento, sottoscritta dall'avente titolo con apposizione di marca da bollo, indicando:

- le generalità, il domicilio, codice fiscale e/o partita iva del richiedente;
- il motivo e l'oggetto della manomissione;
- località, via ed eventuale numero civico della zona interessata dai lavori;
- dimensioni dello scavo (lunghezza, larghezza e profondità);
- zona interessata (carreggiata, banchina, marciapiede o altro);
- tipo di pavimentazione esistente;
- denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- indicazione del progettista, del direttore dei lavori e responsabile del cantiere;
- eventuale richiesta della chiusura alla circolazione;
- tempi previsti di esecuzione: inizio e termine lavori;
- eventuale riferimento alla pianificazione e alla programmazione concordata;
- planimetria (su base db topografico, aerofotogrammetrico e/o ortofoto georeferenziato) concordati con l'ufficio per il sottosuolo, riferiti all'intero tracciato e a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto, preferibilmente in formato .SHP (shapefile, completo delle informazioni relative alla definizione del sistema di coordinate geografiche utilizzate), o in subordine, nei formati .DXF o .DWG), per un raggio minimo di 200 mt. della zona d'intervento ove va riportato il tracciato delle canalizzazioni oggetto di richiesta;
- planimetria in scala idonea, (su base db topografico, aerofotogrammetrico e/o ortofoto georeferenziato) concordati con l'ufficio per il sottosuolo, riferiti all'intero tracciato e a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto, preferibilmente in formato .SHP (shapefile, completo delle informazioni relative alla definizione del sistema di coordinate geografiche utilizzate), o in subordine, nei formati .DXF o .DWG), con indicato il tracciato delle canalizzazioni esistenti ed in progetto, la posizione planimetrica rispetto ai fabbricati, ai bordi stradali e la lunghezza delle stesse;
- per allacciamenti privati alla pubblica fognatura, copia della bolletta per utenza idrica del fabbricato servito dallo scarico, per il quale viene chiesta la presente autorizzazione.

Nel caso di allacciamenti alla rete fognaria o posa di condotte di varia natura, la documentazione dovrà inoltre essere corredata da:

- profili e sezioni in scala idonea ed in numero adeguato, al fine di individuare il tracciato delle canalizzazioni;
- particolari costruttivi dei pozzetti d'ispezione, delle camere di manovra, delle eventuali opere di intersezione con altri impianti, dei rivestimenti protettivi nonché indicazioni sul ripristino delle pavimentazioni o comunque dello stato dei luoghi;
- relazione tecnica illustrativa degli interventi che si intendono realizzare;
- dichiarazione attestante l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento nonché l'acquisizione di tutte le informazioni sull'esistenza di impianti sotterranei lungo il tracciato e di aver preso accordi con le ditte proprietarie o gerenti degli stessi circa le modalità da seguire nell'esecuzione dei lavori per non arrecare danni agli impianti medesimi;
- documentazione fotografica dei siti interessati dagli interventi;

- rilievo delle reti tecnologiche presenti nel sottosuolo;
- relazione geologica accompagnata da indagini di campagna (geotecniche, idrogeologiche etc.) per scavi superiori ai 2 metri dal piano campagna;
- eventuali pareri delle altre Autorità competenti diverse dal Comune, o necessari per legge (Regione, Provincia, VVF, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, ecc.).

La domanda dovrà essere vista dal Responsabile del Procedimento prima della presentazione all'Ufficio Protocollo.

Gli interventi eseguiti con tecniche no-dig devono essere presentati attraverso uno specifico progetto ed eseguiti da aziende specializzate nel settore.

L'Ufficio competente, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, può richiedere all'operatore la presentazione di documentazione in forma semplificata a corredo dell'istanza di autorizzazione, che dovrà comunque contenere la documentazione seguente:

la domanda di autorizzazione da presentarsi in formato cartaceo (bollo) e digitale, va corredata, da parte del richiedente, delle seguenti indicazioni:

- a) dati amministrativi del richiedente (ragione sociale, sede, codice fiscale o P. IVA, legale rappresentante);
- b) elaborati grafici riferiti all'intero tracciato e a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto, in formato .DXF o .DWG riportanti:
 - planimetria del progetto da eseguire con adeguato livello di dettaglio con relative sezioni e modalità d'intervento.
 - documentazione fotografica adeguata.
 - eventuali pareri delle altre Autorità competenti diverse dal Comune, o necessari per legge (Regione, Provincia, VVF, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, ecc.).

ALLEGATO B

DISCIPLINARE TECNICO

Nell'esecuzione dei lavori il titolare dell'autorizzazione può essere sottoposto alla sorveglianza dell'Ufficio del Sottosuolo e dell'Ufficio di Polizia Locale. Durante la esecuzione dei lavori l'impresa dovrà rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con l'osservanza delle prescrizioni sotto indicate, nonché di quelle riportate nell'autorizzazione e quelle eventuali che il tecnico incaricato della sorveglianza riterrà opportuno impartire nel corso degli stessi, in particolare:

1) il taglio del manto bituminoso deve essere ben rifilato ed eseguito obbligatoriamente con fresa a disco o con altro adeguato macchinario per il taglio asfalto, per una profondità non inferiore a 10 cm onde ottenere una sezione scavata ben riquadrata sui fianchi; ovvero rimozione accurata dei cubetti in porfido, dei masselli in cls o ciottolato, carico e trasporto in luogo custodito dall'impresa esecutrice dei lavori, per il successivo riutilizzo;

2) gli scavi dovranno avere sezione regolare con pareti di norma verticali e limitati alla minima larghezza indispensabile, con il materiale di risulta allontanato e portato a rifiuto in discarica. Ove necessario gli scavi dovranno essere muniti di sbadacchiature e puntellature; in vicinanza di condotte, cavi, fognature, altre installazioni e alberature, dovranno essere eseguiti a mano per non arrecare danni alle opere già esistenti;

3) nel corso dei lavori dovrà essere usata particolare attenzione nei confronti delle altre reti tecnologiche eventualmente già presenti sotto la sede stradale, mantenendo le dovute distanze di rispetto; qualsiasi danno ad esse arrecato durante l'esecuzione dei lavori in questione, sarà ad esclusivo carico del richiedente;

4) ripristino scavo e manto.

I ripristini del corpo stradale e della pavimentazione bituminosa dovranno essere eseguiti secondo le seguenti fasi e modalità:

a. riempimento dello scavo con materiale arido (ghiaia mista e sabbia di cava) ben costipato meccanicamente a strati di cm 30 di spessore;

b. rettifica dei bordi dello scavo con apparecchiatura munita di lama rotante, secondo direttrici parallele posizionate in modo da eliminare tutte le slabbrature e fessure;

c. posa dello strato di fondazione costituito da pietrisco bituminato o conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso steso e rullato meccanicamente dello spessore minimo compreso di cm. 15 per la carreggiata stradale e dello spessore minimo compreso di cm 8 per le banchine ed i marciapiedi;

d. dopo un congruo periodo di tempo e ad assestamento avvenuto, "ripristino a tassello" con tappetino d'usura previa fresatura a freddo con apposita apparecchiatura onde scarificare per una profondità di almeno 3-4 cm; è d'uopo quindi pulire la superficie;

e. stesura, a perfetta regola d'arte, del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite steso e rullato meccanicamente dello spessore minimo di cm 3 (misurati compressi); la giunzione tra nuovo tappetino ed il manto stradale preesistente dovrà essere colmato con emulsione bituminosa di asfalto colato a caldo, senza alterare la livelletta stradale e secondo le disposizioni dei successivi punti 5 e 6;

5) garanzia tenuta del fondo.

Eventuali cedimenti che si dovessero verificare nel periodo di garanzia di cui al punto 9 dovranno essere eliminati a cura del soggetto autorizzato entro 15 giorni dalla segnalazione dell'Ufficio del Sottosuolo pena il ripristino forzoso con rivalsa sull'autorizzato;

6) ripristino manto per scavo longitudinale.

A ultimazione della copertura dello scavo, o ultimazione della giornata lavorativa, dovrà essere messo in opera un primo strato così da garantire la sicurezza.

Per i ripristini in asfalto relativi alla posa di cavi, tubazioni, impianti tecnologici sotterranei e quant'altro abbia comportato un taglio strada in senso longitudinale alla carreggiata, il tappeto bitulitico d'usura da ripristinare di cui al punto n. 4 del presente disciplinare tecnico, deve essere esteso:

- a. a tutta la larghezza della carreggiata qualora questa misuri fino a 3 metri
- b. a tutta la semicarreggiata stradale interessata, qualora l'intera carreggiata abbia larghezza maggiore di 3 metri;

7) ripristino manto per scavo trasversale.

Per i ripristini in asfalto relativi alla posa di cavi, tubazioni, impianti tecnologici sotterranei e quant'altro abbia comportato un taglio strada in senso trasversale alla carreggiata (scavo in attraversamento stradale, scavo per allacci alle reti principali, ecc.) o lo scavo di una buca, il tappeto bitulitico d'usura da ripristinare deve essere esteso:

- in senso trasversale rispetto alla carreggiata, per tutta la larghezza della carreggiata e dell'eventuale marciapiede interessato per strade inferiori ai 3 metri ed alla semicarreggiata per sezioni stradali superiori ai 3 metri;
- in senso longitudinale alla carreggiata, almeno 50 cm. per lato oltre i due bordi dello scavo;

8) ripristino segnaletica ed arredo urbano.

La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata provvisoriamente (per garantire la sicurezza) e a regola d'arte con le caratteristiche preesistenti. Eventuali pali segnaletici e cippi chilometrici, i materiali lapidei delle pavimentazioni interessate dai lavori, così come i manufatti di arredo urbano e la segnaletica, cordoli, cornelle, cunette, tombini, pozzetti, ecc. eventualmente rimossi durante i lavori dovranno essere ricollocati nella medesima posizione; in caso di danneggiamento dovranno essere sostituiti a nuovo, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio del Sottosuolo. Se occorre dovranno essere posti in opera su basamenti in calcestruzzo. Le banchine, i marciapiedi e tutti gli arredi urbani asfaltati manomessi dovranno essere ripristinati a regola d'arte con le caratteristiche preesistenti. Per le aree non asfaltate (aree verdi, ecc.) il tipo di ripristino da effettuarsi dovrà essere concordato con l'Ufficio del Sottosuolo prima dell'inizio dei lavori previo sopralluogo congiunto, del tecnico comunale con il soggetto autorizzato. Tutti i manufatti interessati dalla scarifica devono essere sistemati e rimessi in quota rispettando le quote esistenti;

9) garanzia.

Le opere di ripristino di cui ai punti 4 e seguenti, devono essere garantite per un periodo di 18 mesi;

10) strade sterrate.

Nel caso di manomissione di strada non asfaltata si dovranno adottare le prescrizioni ai punti precedenti fin dove applicabili ripristinando quindi a perfetta regola d'arte la situazione preesistente;

11) ripristino pavimentazione in porfido o ciottolato.

Tale ripristino sarà eseguito esclusivamente da ditta specializzata nella realizzazione di pavimentazioni in pietra, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato e concordato con Ufficio del Sottosuolo da effettuarsi dopo almeno due mesi e comunque entro sei mesi dall'esecuzione dei lavori in condizioni climatiche idonee nel periodo da marzo ad ottobre, previa rimozione e sgombero della pavimentazione provvisoria in asfalto, scarifica del sottofondo e posa di cubetti in porfido o ciottolato. I lavori dovranno essere eseguiti con l'impiego del materiale precedentemente rimosso e custodito dall'impresa esecutrice dei lavori ed integrato da eventuale materiale mancante. Le opere dovranno essere complete di idoneo sottofondo in sabbia e cemento di cm. 8/10 e sigillatura dei giunti della pavimentazione in pietra eseguita con boiaccia in sabbia, cemento e/o resine come da situazione preesistente, con particolare accorgimento alla pulizia finale;

12) il ripristino provvisorio dello scavo con conglomerato bituminoso di misto granulare, costipato e rullato meccanicamente, dello spessore compreso di cm. 12, dovrà essere eseguito in giornata, in modo tale da rendere transitabile, in completa sicurezza, l'area di intervento;

13) dovranno inoltre essere eseguite tutte quelle opportune opere atte a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche, provenienti dalla proprietà privata e pertanto le stesse dovranno essere allontanate e smaltite all'interno della proprietà del richiedente;

14) nelle aree a verde e lungo le alberature stradali sono vietate la posa di reti e dovranno essere osservate sufficienti distanze dagli alberi interessati;

15) particolare cura dovrà essere adottata per il ripristino di scarpate le quali debbono essere opportunamente consolidate, inerbite e piantumate con idonei arbusti garantendone il completo attecchimento, comprese eventuali idonee opere d'arte, atte a garantire la tenuta della scarpata ed evitare lo scorrimento della medesima;

16) solo in caso di stagione fredda e di non reperibilità della miscela bituminosa a caldo, si dovrà ripristinare provvisoriamente la pavimentazione stradale con bitumato invernale da rimuovere in fase successiva e completare con i criteri di cui sopra;

17) in casi particolari, quando più privati o società di erogazione di servizi effettuino più interventi nello stesso tratto di strada, è facoltà dell'Amministrazione Comunale coordinare e procedere ad un unico ripristino del manto stradale, con la ripartizione proporzionale delle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori;

18) le tubazioni ed i cavidotti dovranno essere segnalati con appositi nastri identificativi posizionati nell'ambito dello scavo alla profondità di 30/40 cm dei seguenti colori:

- di colore blu per l'acquedotto;
 - di colore bianco per la fognatura;
 - di colore giallo per i gasdotti ed i metanodotti;
 - di colore rosso per gli impianti elettrici;
 - di colore verde per gli impianti telefonici;
- o secondo le vigenti normative di riferimento.

19) Le posizioni di armadi, cassette di derivazione e tutto ciò fosse necessario posare al di fuori del sottosuolo dovranno rispettare le vigenti normative di riferimento e dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio del Sottosuolo a cui è delegata la facoltà di stabilire il loro inserimento ambientale e funzionale ed in caso di non fattibilità.

20) Gli allacciamenti alla rete principale dovranno essere eseguiti ortogonalmente all'asse stradale e preferibilmente in corrispondenza dei passaggi pedonali e/o carrabili..

Il presente allegato ha validità salvo diversa regolamentazione contenuta in regolamenti ATO, convenzioni, accordi specifici per la gestione delle singole reti.

ALLEGATO C
Istanza tipo

Spett.le

.....
.....
.....

[Cap] [Città], [data]

[Via]

Oggetto: Richiesta di concessione/autorizzazione/nulla osta per

In via/piazza Comune di Grassobbio (BG).

Il/La sottoscritto/a, nato a il.....,

cod. fisc., residente a

in Via/Piazza, tel.,

in qualità di

Per esigenze di fornitura del servizio di di interesse pubblico,

chiede

il rilascio di per l'impianto di seguito descritto.

Descrivere sinteticamente e in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- indicare le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- indicare i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- evidenziare eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- evidenziare tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Si allegano alla presente istanza i disegni, in osservanza agli indirizzi della Regione Lombardia.

Per le copie in formato digitale si allegano

Si assicura che le opere saranno eseguite a regola d'arte.

Allegati:

n. disegni n. copie n. copie in formato digitale

Data

Firma